



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 11447//11897/12485/12070
12522/13053/I/CPGT

Delibera n. 2722/17

Il Consiglio nella seduta del 28.9.2017, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Cons. Nic. Scuffi;

richiamata la delibera consiliare n. 1333 del 20/06/2017 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 4 Presidente di sezione e 4 Giudici presso la CTP di Venezia;**

vista la nota prot. n.13053 del 28.08.2017 con la quale il Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia chiede di ridurre l'applicazione temporanea non esclusiva in atto a **2 Presidenti di sezione e 4 Giudici Tributarì**, a seguito della immissione nelle funzioni di n. 2 PS titolari;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione per la CTP di Venezia dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
CELOTTO GUIDO	G	CTP TREVISO	27/05/1985
MAGGIORI AUGUSTO	G	CTR VENETO	19/05/2002
IANNITTI DOMENICO	G	CTP BELLUNO	06/02/1990
DE BIASE FREZZA COSTANZA	G	CTP MANTOVA	30/09/1991
CRISTOFARO NICOLA	G	CTP TARANTO	01/04/1996

vista la risoluzione n. 7 del del 13/10/2015, come emendata con la delibera n. 1403 del 04/07/2017;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

- dalle dichiarazioni dei candidati dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le risoluzioni n. 5 del 10/09/2002, n.3 del 27/03/2007, n. 2 del 29/04/2008, n. 13 del 02/12/2014 e n. 5 del 03/03/2015, in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il **“Limite del numero di incarichi”** concedibili, delle applicazioni interne ed esterne in un **massimo di tre, limite che, ai sensi di quanto stabilito dalla Ris.5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo a massimo due per le applicazioni interne e massimo due per quelle esterne;**

considerato che ai sensi della lettera a) del punto 5 della Ris.7/2015 hanno precedenza i componenti provenienti da CTP del medesimo ambito regionale di quella ove chiedono l'applicazione e, pertanto, vanno valutati con precedenza i giudici **Celotto Guido, Maggiori Augusto e Iannitti Domenico;**

considerato che il punto 10 a della Ris.7/2015, oltre a fissare il numero complessivo delle applicazioni interne ed esterne nel massimo di tre, alla lettera a) vieta che il componente applicato ad altra commissione possa avere applicazioni interne ed il dr. **Nicola CRISTOFARO**, in servizio presso la CTP Taranto, risulta aver superato tale limite in quanto applicato a n. 3 sezioni della CTP di Bari, oltre a quella di assegnazione, e deve, pertanto, essere escluso dalle valutazioni per l'interpello;

considerato che la richiamata risoluzione n.7/2015, come emendata con delibera n. 1403 del 04/07/2017, al punto 5 dispone che è possibile valutare anche i candidati del diverso grado del medesimo ambito regionale nel caso in cui i posti ad interpello non risultassero coperti dopo aver dato seguito ai criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo punto 5 e che, pertanto, nell'interpello in valutazione è possibile ammettere il **dr. Augusto MAGGIORI**, proveniente dalle CTR del Veneto, atteso che viene soddisfatta la fattispecie suddetta;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per i posti in applicazione è pari a quello bandito e, pertanto, non si rende necessario procedere a valutazioni di precedenza;


visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 18/10/2016;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva e per la medesima carica posseduta, presso la **Commissione Tributaria Provinciale di Venezia**, a decorrere dal **09/10/2017** e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali, per tale sede dei seguenti componenti:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
MAGGIORI AUGUSTO	G	CTR VENETO
CELOTTO GUIDO	G	CTP TREVISO





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

IANNITTI DOMENICO	G	CTP BELLUNO
DE BIASE FREZZA COSTANZA	G	CTP MANTOVA

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Regionale del Veneto**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia**;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Provinciale di Treviso**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Provinciale di Belluno**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Mantova**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessata;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Provinciale di Venezia**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell’organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell’applicazione.



IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

